
Capitolato prestazionale di gara

Procedura aperta per l'individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del progetto territoriale PROG - 248 - PR-1 aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI)

del Comune di Massa Martana

Biennio 2021-2023

CIG: 86042779FE

Premessa

Con il proprio Decreto del 18 novembre 2019 “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 il 4 dicembre 2019, il Ministro dell’Interno ha definito le nuove modalità di adesione da parte degli Enti locali al Sistema.

Entro i termini definiti dal Ministero dell’Interno, si è inoltre proceduto a formalizzare sulla piattaforma dedicata, la domanda di prosecuzione del progetto PROG-248-PR-1 per il triennio 2021/2023.

Con proprio decreto prot. 20454 del 01.10.2020 il Ministro dell’Interno ha ammesso, tra gli altri, il Comune di Massa Martana alla prosecuzione del progetto di accoglienza integrata SIPROIMI sul proprio territorio per il triennio, assegnando un contributo di € 142.520,00 annui per il triennio 2021/2023.

Con il termine “*Soggetto Attuatore*” si intende l’operatore economico aggiudicatario della presente gara.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. Oggetto del presente capitolato è la descrizione e disciplina dei servizi di accoglienza integrata (sotto indicati) e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI PROG-248-PR-1 per il quale il Comune di Massa Martana è stato autorizzato alla prosecuzione dal Ministero dell’Interno, a valere sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA).

2. Il contratto avrà durata di 33 mesi 01.04.2021/31.12.2023.

3. In caso di necessità di non interrompere il servizio di accoglienza SIPROIMI, il Comune di Massa Martana si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito dell’avvenuta aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge;

4. Per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “*Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso. Pertanto i costi relativi alla sicurezza connessi all’affidamento del presente Servizio risultano nulli e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 2 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell’allegato “*Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati SIPROIMI*” del DM 18.11.2019 del Ministero dell’Interno, integrate dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata del settembre 2015 (di seguito citato come Manuale operativo), dal “Manuale unico di rendicontazione”, dal “Manuale operatore e visitatore Banca dati” e dagli altri Manuali citati nel Manuale operativo, curati dal Servizio Centrale SIPROIMI, disponibili su sito web: <http://www.siproimi.it>; documenti ai quali si rimanda per la formulazione del progetto.

2. L’accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:

-
- A) accoglienza materiale;
 - B) mediazione linguistico-culturale;
 - C) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - D) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico dei minori;
 - E) formazione e riqualificazione professionale;
 - F) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - G) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - H) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
 - I) orientamento e accompagnamento legale;
 - J) tutela psico-socio-sanitaria.

A) Accoglienza materiale.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale e ambientale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione, dal Manuale operativo e dalle indicazioni del Servizio Centrale;

B) Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale funzione deve essere svolta da figure professionali formate con comprovata esperienza professionale nel settore. Il soggetto attuatore dovrà garantire il servizio per tutte le lingue e culture di provenienza dei beneficiari presenti nel progetto.

C) Orientamento e accesso ai servizi del territorio.

Il soggetto attuatore dovrà, in raccordo con i servizi sociali del Comune di Massa Martana, e attraverso l'utilizzo di operatori sociali con adeguata formazione professionale:

- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute.

D) Insegnamento della lingua italiana ed inserimento scolastico per i minori.

Il soggetto attuatore dovrà:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 12 ore settimanali.

E) Formazione e riqualificazione professionale.

Il soggetto attuatore dovrà:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

F) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto attuatore dovrà:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

G) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.

Il soggetto attuatore dovrà:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

H) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

Il soggetto attuatore dovrà:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, centri di formazione professionale, Centri per l'impiego, Associazioni culturali, sportive, ecc.);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

I) Orientamento e accompagnamento legale.

Il soggetto attuatore dovrà, anche attraverso l'utilizzo di operatori adeguatamente formati (operatore legale) nonché attraverso l'eventuale collaborazione con personale professionalmente competente (avvocati) :

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e di asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

J) Tutela psico-socio-sanitaria.

Il soggetto attuatore dovrà, attraverso l'utilizzo di operatori con adeguata formazione (assistenti sociali, educatori, psicologi):

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente;
- nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale nel territorio. Pertanto l'ente attuatore è obbligato nello specifico a:
 - attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
 - programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali, là dove la situazione clinica lo richiede;
 - garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio, anche attraverso la collaborazione alla stesura ed alla stipula di protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
 - implementare e collaborare con la rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati;
- nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente attuatore attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con le strutture socio-sanitarie preposte.

3. Tutti i servizi oggetto di affidamento devono essere svolti nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine

dell'esecuzione dello stesso. Il soggetto attuatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART 3 - PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario, anche con riferimento a quanto offerto nell'offerta tecnica, adeguatamente formato e con l'esperienza professionale richiesta alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Massa Martana nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività relative al personale, nelle forme elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto. Per maggiore dettaglio ed approfondimento si rimanda a quanto specificato nella sezione "Il lavoro di équipe" del Manuale operativo.

3. Si evidenzia che, così come indicato nel modello di Piano finanziario preventivo "Ordinari" fornito dal Ministero dell'Interno, il costo dell'équipe multidisciplinare potrà ammontare, al massimo, al 40% del costo dell'intero progetto.

4. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Massa Martana, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato.

5. Il Comune di Massa Martana verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte del soggetto attuatore con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Massa Martana si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Il soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Massa Martana ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

7. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta, nei casi previsti da legge, la risoluzione del contratto.

8. Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

- a) attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Massa Martana;
- b) attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Massa Martana nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione;
- c) sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Massa Martana e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

d) non sostituire il personale indicato in sede di selezione, che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato al Comune di Massa Martana;

e) in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo ed il curriculum vitae del nuovo operatore al Comune di Massa Martana, che deve approvare per iscritto il nuovo personale proposto;

f) garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare nei rapporti con i beneficiari il rispetto di quanto previsto dal Manuale Siproimi;

g) garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, su richiesta del Comune di Massa Martana.

9. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a designare ed a comunicare al Comune di Massa Martana il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Massa Martana, nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato a carico del soggetto attuatore. Il referente dovrà assicurare contatti periodici con il Comune di Massa Martana, sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Art. 4 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il Soggetto attuatore, dovrà avere alla sottoscrizione del contratto (ovvero alla data di richiesta di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione) di cui alla presente procedura, la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civile abitazione da adibire esclusivamente all'accoglienza di **10 richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria** del progetto territoriale del Comune di Massa Martana, eventualmente ampliabili in base a eventuale richiesta e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

Si precisa, che a norma del DM 18 novembre 2019, art. 29 NON SONO AMMISSIBILI i contributi in natura o le valorizzazioni di beni di proprietà dell'ente attuatore.

2. L'impegno da parte del Soggetto attuatore del progetto ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione dell'offerta relativa alla presente selezione; sempre in sede di offerta, come specificato nel disciplinare, **il concorrente dovrà descrivere gli alloggi proposti, compilando, in ogni sua parte, il modello D - "Modello per descrizione alloggi" allegato** al disciplinare.

3. Si specifica ulteriormente che, a norma dell'art. 19 delle Linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019, il Soggetto attuatore per l'accoglienza dei beneficiari potrà avvalersi esclusivamente di **strutture di civile abitazione, ubicate sul territorio del Comune di Massa Martana**, ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- pienamente e immediatamente fruibili alla data prevista dall'ordinazione delle prestazioni inviata dal Comune successivamente all'aggiudicazione, ovvero alla data di stipula del contratto;
- conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;

-
- non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
 - ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
 - con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
 - destinate esclusivamente al progetto SIPROIMI.

4. Si precisa che il Soggetto attuatore dovrà farsi carico dell'eventuale trasloco dei materiali di arredo di proprietà del Comune (di cui all'allegato E) presenti negli appartamenti attualmente utilizzati per l'accoglienza dei beneficiari nei nuovi appartamenti da adibire per l'accoglienza.

Art. 5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Soggetto attuatore, in stretta collaborazione con il Comune di Massa Martana, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato, a tutte le attività di aggiornamento della banca dati Sipromi, nelle modalità previste dall'apposito Manuale del Servizio centrale, ai rapporti ed alle comunicazioni con gli Enti invianti e le Forze dell'Ordine, anche rispetto agli ingressi ed alle uscite dei beneficiari dal progetto realizzato nel comune di Massa Martana. La mancata o non corretta realizzazione delle attività di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il Soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Qualora il Ministero dell'Interno e/o il Servizio Centrale chiedano di apportare eventuali modifiche al progetto, l'aggiudicatario dovrà adeguarsi nello svolgimento dell'attività, secondo le nuove modalità di attuazione.

3. E' compreso nell'oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività da garantire unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara nell'offerta tecnica:

- a) Collaborare all'elaborazione di Progetti per la richiesta di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali in materia di accoglienza di richiedenti o titolari di protezione internazionale e umanitaria. L'attuatore si impegna a predisporre, su richiesta del Comune di Massa Martana, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale e di azione.
- b) Realizzare attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Massa Martana e realizzate a cura e spese del Soggetto attuatore. La progettazione del materiale (che dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di Massa Martana, del SIPROIMI, debitamente autorizzata dal Servizio Centrale e/o di altri eventuali soggetti coinvolti), l'eventuale stampa e la distribuzione saranno a carico del Soggetto attuatore.
- c) Fornire periodicamente su richiesta del Comune copia dei fascicoli personali e dei progetti personalizzati di accoglienza integrata dei beneficiari.
- d) Fornire la documentazione rendicontativa dei costi, della reportistica e della documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra il Comune di Massa Martana e il Ministero dell'Interno, nelle modalità indicate dal "Manuale Unico per la Rendicontazione" consultabile sul sito web: www.siproimi.it e secondo la tempistica indicata nel D.M. 18.11.2019.

- e) Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a supportare e assistere il Comune di Massa Martana nella predisposizione della rendicontazione e nell'inserimento della stessa sulla piattaforma dedicata.

Art. 6 VALORE PRESUNTO DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE

1. L'importo del contributo massimo stimato per l'attuazione del progetto di accoglienza da parte del Soggetto attuatore aggiudicatario della presente gara, per il periodo 01/04/2021-31/12/2023, è di €. 392.680,00 come risultante dalla tabella seguente:

Annualità	Costo incarico Revisori Indipendenti	Contributo massimo riconoscibile al Soggetto attuatore
2021	3.000	(dal 01.04.2021) 104.640,00
2022	3.000	139.520,00
2023	3.000	139.520,00
TOTALE	9.000	383,680,00

2. La somma relativa al costo dell'organo di revisione indipendente per l'intero periodo verrà erogata direttamente dal Comune di Massa Martana allo stesso organo di revisione individuato dal Comune medesimo.

3. Nel corso della durata del contratto, i servizi oggetto di affidamento potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento in conseguenza di quanto disposto dal Servizio Centrale SIPROIMI, pertanto conseguente diminuzione/aumento verrà applicata al contributo massimo riconoscibile applicabile al progetto di accoglienza. In caso di diminuzione il Soggetto attuatore non potrà vantare alcun risarcimento al Comune a qualunque titolo richiesto. Si precisa inoltre che il Comune non garantisce alcun numero minimo di richiedenti asilo poiché l'assegnazione ai Comuni avviene direttamente dal Servizio Centrale SIPROIMI.

4. Al Soggetto attuatore saranno riconosciute le sole spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto di affidamento, preventivamente autorizzate dal Comune e dal Servizio Centrale e rendicontate, così come previsto dal Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI e dalle norme emanate dal Ministero dell'Interno.

5. Il Comune di Massa Martana si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto Attuatore potrà subire modificazioni.

6. Tenuto conto, altresì, che ai sensi del DM del 18.11.2019 l'Ente locale già titolare di un progetto SIPROMI potrà presentare domanda di prosecuzione di durata triennale entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del finanziamento triennale precedente, il Comune di Massa Martana si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere entro la scadenza del contratto afferente la presente gara, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al fine di affidare al Soggetto attuatore individuato con la presente procedura la realizzazione di servizi analoghi, così come definiti dal progetto a base della presente gara ed eventualmente riarticolati da normative nazionali e/o da Decreti del Ministero dell'Interno, per il

biennio 2024/2025. L'importo del contributo presunto per l'attuazione del progetto di accoglienza per il biennio 2024/2025 è stimato in euro come da tabella seguente:

Annualità	Contributo massimo riconosciuto dal Ministero dell'Interno	Costo incarico Revisori Indipendenti	Contributo riconoscibile al Soggetto attuatore
2024	142.520,00	3000	139.520,00
2025	142.520,00	3000	139.520,00
Totale periodo	285.040,00	6.000	279.040,00

7. Ai soli fini di cui all'art. 35, c. 4 del codice, il valore totale dell'appalto, tenuto conto delle opzioni e rinnovi, incluse le facoltà di cui all'art. 106, comma 11 e comma 12 del codice dei contratti che si riserva il comune di Castel Ritaldi, è stimato in euro 682.748,20.

Art. 7- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle singole tranches di trasferimento da parte del Ministero dell'Interno sul conto di tesoreria del Comune.
2. Si sottolinea che verranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute per interventi ed acquisti corrispondenti a quanto previsto dalla Manualistica del Ministero dell'Interno, eventualmente autorizzate dal Comune e/o dal Servizio Centrale, debitamente documentate, asseverate dal revisore indipendente e riconosciute dal Servizio Centrale.
3. Il Ministero dell'Interno e/o il Servizio Centrale, si riservano la facoltà di effettuare controlli sulla rendicontazione annuale nel corso dei 5 anni successivi ad ogni annualità. In caso di richiesta di restituzione di somme per cause imputabili al Soggetto attuatore, a seguito dei controlli effettuati, questi sarà tenuto a rimborsare al Comune le somme richieste dal Ministero e/o dal Servizio Centrale entro il termine temporale indicato dal Comune medesimo.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal Soggetto attuatore per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. Il Soggetto attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Soggetto attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Conseguentemente è fatto obbligo al Soggetto attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
2. Il Soggetto attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o

emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

3. Il Soggetto attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti del Soggetto attuatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che il Soggetto attuatore possa sollevare eccezione alcuna.

4. Il Soggetto attuatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

5. L'Attuatore deve provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati a cose e/o persone nello svolgimento delle attività previste dal progetto.

6. L'Attuatore, a tal fine e prima dell'inizio delle attività di accoglienza, dovrà produrre una polizza assicurativa in originale o in copia autenticata, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività, da qualsiasi causa determinate, anche per negligenza o una non corretta attuazione delle stesse, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a persone e cose mobili o immobili del Comune o di terzi fino alla data del certificato di fine servizio (*causati nell'esecuzione della prestazione o in conseguenza della stessa*) con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (*euro unmilione/00*). Nella polizza assicurativa dovrà essere riportato che la stessa, in riferimento ai servizi di che trattasi, è valida anche a copertura di eventuali danni cagionati dal proprio personale al Comune ed a terzi.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% del valore del contributo massimo riconoscibile, di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art. 7; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

Art. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Come previsto all'art. 101 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, il quale periodicamente procede alla verifica della regolare esecuzione dello stesso, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai

documenti contrattuali. In particolare il Direttore dell'Esecuzione accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, qualora il direttore dell'Esecuzione riscontri delle difformità, il Soggetto attuatore dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato dal responsabile del procedimento entro il termine fissato dal responsabile medesimo.

Art. 11 - PENALI

Le violazioni degli obblighi che fanno carico al Soggetto attuatore comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 1.000,00 al giorno per la interruzione anche parziale e senza giustificato motivo dei servizi oggetto di affidamento;
- euro 500,00 per ogni mancato aggiornamento della banca dati e/o non veridicità delle informazioni inserite;
- euro 1.000,00 per ogni mancata corrispondenza tra servizi descritti nell'offerta tecnica e quelli effettivamente erogati e/o per ogni mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida;
- euro 500,00 per ogni variazione riguardante anche una singola struttura di accoglienza e sua localizzazione senza la preventiva autorizzazione;
- Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione di qualsiasi tipologia di documento rendicontativo rispetto alla tempistica indicata nel Manuale Unico di Rendicontazione o diversamente definita dal Servizio Centrale;
- Euro 500,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione;
- Euro 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

2. Indipendentemente dall'applicazione della penalità il Soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate.

3. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

4. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

5. Qualora le penali eccedano il 10% dell'importo contrattuale il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 12.

6. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 9 in assenza o in capienza di corrispettivi.

Art. 12 - RISOLUZIONE

1. Il Comune di Massa Martana procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Soggetto attuatore. Vista la particolare natura dei servizi oggetto di affidamento, per i servizi ritenuti urgenti, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Soggetto attuatore ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora il Soggetto attuatore non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Soggetto attuatore a mezzo di posta elettronica certificata. Per le restanti attività,

il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Soggetto attuatore ad adempiere nel termine massimo di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Soggetto attuatore a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del Soggetto Attuatore;
- b) frode;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste ai precedenti e successivi articoli del presente capitolato;
- e) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli;
- f) perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) nei confronti del Soggetto Attuatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- h) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Massa Martana con la Prefettura di Perugia;
- m) mancato rispetto degli obblighi di condotta prescritti dal Regolamento recante il Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale n. 131 del 12.11.2019.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Soggetto Attuatore, il Comune di Massa Martana si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'appaltatore, salvo l'eventuale danno ulteriore. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, qualora nel corso della durata del contratto la centrale di committenza Regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni avente lo stesso oggetto prestazionale di cui alla presente procedura, con condizioni di maggior vantaggio economico, il Comune chiederà all'aggiudicatario di adeguarsi ai corrispettivi CONSIP (o della centrale di committenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte del Soggetto Attuatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di quindici giorni da notificarsi tramite la posta elettronica certificata.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di cessare anticipatamente il contratto rispetto alla scadenza stabilita al venir meno delle esigenze di accoglienza o nelle ipotesi previste dalla legge.
3. In tali casi il Soggetto Attuatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.
4. Il contratto in oggetto può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 15 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1. Il rapporto tra il Comune di Massa Martana e l'Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 9 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 17.
2. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l'hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l'effettuazione dell'operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E' onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente hardware-software avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo. Inoltre data la necessità di apporre sull'atto con la firma digitale anche la relativa marca temporale (per la certificazione della data e orario di firma dell'atto) il firmatario dovrà essere in possesso di un numero adeguato di marche temporali associate al dispositivo di firma e acquistabili direttamente dall'Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso. L'elenco degli Enti certificatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale e attualmente attivi è pubblicato al link seguente: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori->

[accreditati/certificatori-attivi.](#)

3. Resta inteso che l'eventuale stipula del contratto prima dell'ottenimento delle informazioni antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Spoleto.

Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7, del medesimo articolo.
- 2) L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
- 3) L'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Massa Martana e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
- 4) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 86042779FE
- 5) L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 12.

ART. 19 - CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alle Amministrazioni Concedenti e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. Le Amministrazioni concedenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte delle Amministrazioni concedenti Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Massa Martana, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30.12.2020, il Soggetto attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Castel Ritaldi.

Massa Martana, lì